

e. 14'

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 366/A III^a Legislatura

" L.R. 21 LUGLIO 1978 N. 32 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO
SOCIALE REGIONALE PER LE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE
- INTEGRAZIONI ART. 18"

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 9/1/1984.

REGIONE PUGLIA

L'articolato è stato predisposto in conseguenza della esigenza di far fronte al maggiore fabbisogno emerso dall'esame delle numerose istanze pervenute dai soggetti beneficiari ai sensi della l.R. 32/78 nonché, in conseguenza dell'inflazione verificatasi negli anni passati che ha reso lo stanziamento originario del tutto insufficiente.

Oltre all'elevazione della misura globale dello stanziamento, si è provveduto ad un "ritocco" nella distribuzione dello stesso, elevando la percentuale di attribuzione dall'8% al 9% della lett. a) riguardante "la promozione di attività ed iniziative tendenti a sollecitare, promuovere ed incrementare la pratica sportiva, corsi di formazione sportiva, corsi per operatori sportivi, dotazione di attrezzature tecniche, sportive e motorie", avendo constatato una maggiore fruizione di tali benefici da parte dei destinatari previsti dalla legge stessa.

Le risorse in favore della lett. b) "promozione di iniziative tendenti a sviluppare lo sport: incontri, convegni, studi, ricerche, ecc." pur aumentando in senso assoluto sono state ridotte all'1% dello stanziamento globale.

Per quanto riguarda la lett. c) concernente interventi per "la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento e l'attrezzatura di impianti sportivi di uso sociale", pur rimanendo inalterata la divisione percentuale, la disponibilità è aumentata in conseguenza del maggior stanziamento globale.

REGIONE PUGLIA

D.D.L. "L.R. 21 Luglio 1978 n. 32 - Istituzione del servizio sociale regionale per le attività motorie e sportive - Integrazioni art. 18".

ART. 1

L'ultimo comma dell'art.18 della L.R. 21.7.78 n: 32 e successive modificazioni ed integrazione , è così modificato:

- a) una somma pari al 9% dell'investimento globale, e comunque non superiore a 900 milioni, per ciascun anno per gli interventi di cui al primo comma dell'art. 12;
- b) una somma pari all'1% dell'investimento globale, e comunque non superiore a 100 milioni, per gli investimenti di cui al 2° e 3° comma dell'art. 12;
- c) una somma pari al 90% dell'investimento globale, e comunque non superiore a 8.300 milioni, e 800 milioni per gli interventi rispettivamente previsti agli artt. 9 e 10.

REGIONE PUGLIA

2)

Per gli esercizi successivi i relativi importi di cui al comma precedente saranno determinati dalle rispettive leggi di bilancio.

ART. 2

Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si prevede come segue:

	<u>VARIAZIONI IN AUMENTO</u>	COMP.	CASSA
CAP. 02306 "Costruzione impianti sportivi. L.R.n.32/78 - art.9"		1.300.000.000	1.300.000.000
" 02322 "Contributi ad associazioni sportive per costruzione, ampliamento e miglioramenti impianti sportivi ad uso sociale.Art.10 L.R. n.32/78"		100.000.000	100.000.000
" 12202 "Promozione di attività e iniziative dotazione di attrezzature e corsi di formazione art.18 L.R. n.32/78 - 4 comma lett.A"		400.000.000	400.000.000
" 12204 "Studi,ricerche,sperimentazioni e interventi diretti della Regione-art.18- 4 comma lett.B L.R.n.32/78"		<u>-20.000.000</u>	<u>-20.000.000</u>
		<u>1.820.000.000</u>	<u>1.820.000.000</u>
		=====	=====

REGIONE PUGLIA

3)

	COMP.	CASSA
Riporto	1.820.000.000	1.820.000.000

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

CAP. 16204 "Fondo per il finanziamento di spese derivanti da leggi regionali in corso di adozione. Spesa in c/capitale".	1.820.000.000	1.820.000.000
	=====	=====

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla Commissione Consiliare permanente il 18.1.84